



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio biodiversità

biodiversita@regione.fvg.it
biodiversita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 592
fax + 39 0432 555 140
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Legge regionale 42/1996, articolo 4. Incentivi per il mantenimento ed il miglioramento della biodiversità nei biotopi naturali. Annualità 2023. Imprese: liquidazione e contestuale richiesta emissione ordinazione di pagamento. Capitolo 3174/S per Euro 3.158,89.

Il Direttore del Servizio

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 4 (rubricato "Biotopi naturali");

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 0316/Pres. (Regolamento per la concessione degli incentivi per il mantenimento ed il miglioramento della biodiversità nei biotopi individuati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42);

Vista la legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006) e in particolare:

- l'articolo 4 che ha sostituito il predetto articolo 4 della legge regionale 42/1996;

- l'articolo 65, comma 4, ai sensi del quale il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 316/Pres. continua ad applicarsi alle domande presentate entro il 30 settembre 2022 e il 30 settembre 2023 relative alle attività annuali di mantenimento e miglioramento della biodiversità nei biotopi nell'ambito dei trienni 2020-2022 e 2021-2023;

Visto il precedente decreto n. 8598/AGFOR del 25/11/2021 col quale, tra l'altro, è stata disposto l'impegno a carico del capitolo 3174 <<per l'importo di Euro 3.158,89 (tremilacentocinquantesotto/89) del bilancio regionale per l'esercizio in corso a valere sull'annualità 2023>> a favore delle imprese istanti come dettagliate, anche con riguardo ai singoli importi spettanti, nel medesimo decreto 8598/2021;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352/9 del 24 dicembre 2013;

Visto in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013 ai sensi del quale: <<1. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la

separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n 1407/2013.>>;

Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 51 I/1 del 22 febbraio 2019 che modifica il succitato regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 prevedendo l'innalzamento ad € 20.000,00 della soglia massima di aiuti concedibile alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari;

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 maggio 2020 con il quale si stabilisce che, venendo attuate con lo stesso decreto le condizioni di cui al succitato regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, a decorrere dal 6 luglio 2020, la soglia di € 20.000,00 viene ulteriormente innalzata ad € 25.000,00;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234) e successive modificazioni;

Atteso che ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, nel Registro sono state inserite le informazioni relative agli aiuti individuali di cui al presente decreto;

Dato atto che sono stati posti in essere gli adempimenti attinenti alle verifiche e registrazioni dei contributi oggetto del presente provvedimento nelle banche dati ad essi dedicate (RNA);

Atteso che, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate, sono stati rilasciati i codici SIANCOR specificatamente indicati nel succitato allegato 1 in relazione ai singoli aiuti ivi determinati;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 45720/GRFVG del 09/10/2023 con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi annuali (annualità 2023) per il mantenimento ed il miglioramento della biodiversità nei biotopi naturali;

Dato atto che con il succitato decreto n. 45720/2023, tra l'altro:

- sono state individuate le Imprese beneficiarie dei predetti incentivi le cui denominazioni ed importi a ciascuna spettanti sono richiamati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;
- viene stabilito che all'erogazione dei predetti incentivi si sarebbe disposto con successivo provvedimento;

Attese le rendicontazioni presentate ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del regolamento emanato con DPGR 0316/1999 regolarmente pervenute entro i termini e accertatane la regolarità;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione ed erogazione delle somme riconosciute ai beneficiari di cui al succitato allegato 1 in riferimento all'annualità 2023 per complessivi Euro 3.158,89 (tremilacentocinquantotto/89);

Attese le dichiarazioni rilasciate dai beneficiari nelle domande di liquidazione del contributo circa il loro assoggettamento o meno alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977;

Ritenuto di procedere, in sede di liquidazione dei contributi, per i beneficiari e per gli importi specificatamente indicati nell'allegato 1, alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, per l'importo complessivo di Euro 94,14 (novantaquattro/14);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso) e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 44 della succitata legge regionale 7/2000 laddove è previsto, tra l'altro, che in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario;

Visto l'articolo 8 del regolamento emanato con DPGR 316/1999 che dispone che, il beneficiario è tenuto, pena la revoca dell'incentivo concesso, all'osservanza degli adempimenti elencati nel comma 2 del medesimo articolo, e, segnatamente:

<<2. La conversione dei seminativi o delle colture legnose specializzate in prati permanenti prevede l'effettuazione, secondo le norme della buona pratica agricola, delle seguenti operazioni:

- a) adeguate lavorazioni di preparazione del letto di semina durante il primo anno;

b) semina primaverile di un miscuglio composto in prevalenza di graminacee e comunque da almeno quattro delle seguenti specie: *Poa pratensis*, *Dactylis glomerata*, *Festuca pratensis*, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *Arrhenatherum elatius*. È inoltre ammessa nel miscuglio una percentuale non superiore al 10% delle seguenti specie di leguminose: *Trifolium pratense*, *Lotus corniculatus* durante il primo anno;

c) la gestione del prato permanente ottenuto comportante il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta, nonché il controllo delle infestanti perennanti (Sorghetta, Romice) attraverso diserbo selettivo manuale o chimico con principio attivo a basso impatto ambientale (Glyphosate); il primo sfalcio non deve essere effettuato prima del 1° giugno, l'ultimo sfalcio non prima del 15 agosto. Al fine di salvaguardare la fauna, le operazioni di sfalcio dovranno procedere dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno dando così agli animali presenti la possibilità di una via di fuga. Gli interventi fitosanitari nonché la fertilizzazione sia chimica che organica non sono consentiti. L'obbligo di cui alla presente lettera si riferisce al primo anno ed ai successivi.>>;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e il relativo regolamento, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);

Vista la legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Visto il Bilancio finanziario di gestione (BFG) 2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2055;

Attesa l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 79 rubricato "Servizio biodiversità";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 1185, è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Biodiversità, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'ing. Fabrizio Fattor a decorrere dal 2 agosto 2023;

Decreta

1. per quanto espresso in premessa ed in attuazione del decreto n. 45720/GRFVG del 09/10/2023, si riconosce, si liquida e si chiede l'emissione di ordinazione di pagamento a favore delle Imprese di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in riferimento all'annualità 2023 per complessivi Euro 3.158,89 (tremilacentocinquantotto/89);

2. la somma di cui al punto 1 è posta a carico del capitolo 3174 del bilancio regionale per l'esercizio in corso a valere sull'annualità 2023 con riferimento al decreto n. 8598/AGFOR del 25/11/2021;

3. di procedere, in sede di liquidazione dei contributi, per i beneficiari e per gli importi specificatamente indicati nell'allegato 1, alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 per l'importo complessivo di Euro 94,14 (novantaquattro/14);

- 4.** il beneficiario è tenuto, pena la revoca dell'incentivo concesso, all'osservanza degli adempimenti elencati nell'articolo 8 comma 2 del regolamento emanato con DPGR 316/1999;
- 5.** ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario;
- 6.** per quanto concerne tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici della pratica di cui trattasi si fa espresso riferimento agli allegati contabili costituenti parte integrante del presente provvedimento;
- 7.** il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione tematica dedicata ai "Biotopi".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Fabrizio Fattor

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

SF